

ENERGIA**Incentivi previsti per l'installazione di impianti fotovoltaici**

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI - ordinanza 9 luglio 2014, n. 3498 - Pres. Barra Caracciolo, Est. Lopilato - GSE - Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (Avv.ti Crisci e Panzarola) c. Mmp Power s.r.l. ed altri (Avv.ti Sandulli) e Ministero dello Sviluppo Economico ed altri (Avv. Stato Tidore) - (solleva q.l.c.) - (solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il quale prevede il rigetto dell'istanza di concessione degli incentivi per impianti fotovoltaici nonché la esclusione per 10 anni dalla concessione degli incentivi stessi nel caso in cui i lavori di installazione dei detti impianti non siano stati conclusi entro il 31 dicembre 2010).

Energia - Energia da fonti rinnovabili - Impianti fotovoltaici - Incentivi - Disciplina prevista dall'art. 43 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 - Rigetto dell'istanza di concessione degli incentivi ed esclusione per 10 anni dalla concessione degli incentivi stessi - Nel caso in cui i lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico non siano stati conclusi entro il 31 dicembre 2010 - Questione di legittimità costituzionale - Con riferimento agli artt. 3, 25, 76 e 117, primo comma (in relazione, quest'ultimo, anche all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) della Costituzione - Va sollevata.

In riferimento agli articoli 3, 25, 76 e 117, primo comma (in relazione, quest'ultimo, anche all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) della Costituzione, va sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) il quale, con norma applicabile al vecchio regime, prevede che: «Fatte salve le norme penali, qualora sia stato accertato che i lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico non sono stati conclusi entro il 31 dicembre 2010, a seguito dell'esame della richiesta di incentivazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 (...), il GSE rigetta l'istanza di incentivo e dispone contestualmente l'esclusione dagli incentivi degli impianti che utilizzano anche in altri siti le componenti dell'impianto non ammesso all'incentivazione». La medesima norma ha inoltre previsto che, «con lo stesso provvedimento, il GSE dispone l'esclusione dalla concessione di incentivi per la produzione di energia elettrica di sua competenza, per un periodo di dieci anni dalla data dell'accertamento, della persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta», nonché dei soggetti responsabili specificamente indicati (1).

(1) Ha rilevato in particolare la ordinanza in rassegna che:

a) l'art. 76 Cost. prevede che la delega al Governo della funzione legislativa non può avvenire «se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per un tempo limitato e per oggetto definiti»; l'art. 43 del d.lgs. n. 28 del 2011, nella parte in cui ha introdotto una sanzione interdittiva e non pecuniaria senza, peraltro, graduarne l'applicazione nel rispetto delle modalità predeterminate dalla legge di delegazione n. 96 del 2010, ha disciplinato un oggetto privo di copertura da parte della legge di delegazione e comunque in contrasto con i principi e criteri stabiliti dalla stessa legge delega, con conseguente violazione dell'art. 76 Cost.;

b) l'art. 25, secondo comma, Cost. dispone che «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»; l'art. 43 del d.lgs. n. 28 del 2011, prevedendo una misura afflittiva finalizzata a sanzionare comportamenti posti in essere prima della entrata in vigore del decreto stesso, si pone, pertanto, in contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost.;

c) l'art. 117, primo comma, Cost., stabilisce che la potestà legislativa deve essere esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto «degli obblighi internazionali»; l'art. 43 del d.lgs. n. 28 del 2011, nella parte in cui introduce una sanzione afflittiva con effetti retroattivi, si pone, pertanto, in contrasto non soltanto con l'art. 25, secondo comma, Cost, ma anche con l'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, conseguentemente, con l'art. 117, primo comma, Cost.:

d) l'art. 3 della Cost., nell'applicazione che di esso ha fatto la giurisprudenza costituzionale, pone il vincolo del rispetto del principio di ragionevolezza nell'esercizio della discrezionalità legislativa; l'art. 43 del d.lgs. n. 28 del 2011, contemplando un sistema sanzionatorio rigido applicabile indistintamente a tutte le fattispecie senza che l'autorità amministrativa competente possa modulare l'irrogazione della sanzione a seconda della valenza degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie stessa, si pone, pertanto, in contrasto con l'indicato parametro costituzionale;

e) l'art. 117, primo comma, Cost., stabilisce che la potestà legislativa deve essere esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto «dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario»; l'art. 43 del d.lgs. n. 23 del 2011, non assicurando il rispetto del principio di proporzionalità, si pone in contrasto anche con il parametro costituzionale indicato.

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/cds_2014-07-09o.htm

Legislazione: [DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28* \(in G.U. n. 71 del 28 marzo 2011 - Suppl. Ord. n. 81 - in vigore dal 29 marzo 2011\) - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.](#)



* Inizio pagina